

Referendum dell'08 e 09 giugno 2025. Voto fuori sede

Sono ammessi a votare fuori sede per il **referendum dell'8 e 9 giugno 2025** gli elettori che per **motivi di studio, lavoro o cure mediche** si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di **almeno tre mesi** nel quale ricade la data delle consultazioni.

Scadenze

Per poter esercitare il voto fuori sede, gli interessati devono presentare, al comune di temporaneo domicilio **entro domenica 4 maggio 2025**, apposita domanda, utilizzando preferibilmente il modello allegato, con l'indicazione dell'indirizzo completo di residenza e di domicilio nonché, ove possibile, di un recapito di posta elettronica. Nella domanda è anche manifestata l'eventuale disponibilità a svolgere l'incarico di presidente o componente delle sezioni elettorali speciali che possono essere istituite dal comune di temporaneo domicilio per l'esercizio del voto fuori sede. La domanda di ammissione al voto fuori sede può essere revocata con le medesime modalità entro il 25° giorno antecedente la data della consultazione, e cioè **entro mercoledì 14 maggio 2025**.

Entro il 5° giorno antecedente la data delle consultazioni, e cioè **martedì 3 giugno 2025**, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare. L'attestazione può essere rilasciata anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici e l'interessato dovrà esibirla al seggio per poter essere ammesso a votare, unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale personale.

Documenti richiesti

Alla domanda occorre allegare:

- **copia di un documento di riconoscimento** in corso di validità;
- **copia della tessera elettorale** personale;
- **copia della certificazione** o di altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede, e cioè della documentazione attestante le motivazioni di studio, lavoro o cure mediche per le quali l'elettore si trova temporaneamente domiciliato in un comune ubicato in una provincia diversa da quella del comune di residenza. Sul punto, in analogia a quanto previsto per i cittadini italiani temporaneamente residenti all'estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche che chiedono di votare per corrispondenza ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e s.m.i., **la condizione di lavoratore, studente o sottoposto a cure mediche può essere autocertificata** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Identificazione e ammissione al voto

In merito alle modalità di identificazione e ammissione al voto, sono applicabili le norme di carattere generale.

Laddove un elettore presentatosi a votare non risulti nell'elenco o nella lista degli elettori fuori sede, **potrà comunque essere ammesso a votare presentando “attestazione di ammissione al voto rilasciata dal Sindaco del comune di temporaneo domicilio.**

Resta inteso che l'esercizio del voto fuori sede per i referendum abrogativi non preclude all'interessato la facoltà di esercitare il voto **presso il proprio comune di iscrizione elettorale** per eventuali, ulteriori consultazioni abbinate, come ad es. l'eventuale ballottaggio delle elezioni comunali.